



*Ministero dell' Istruzione
e del Merito*



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PASCOLI"
Via Parini, 1 - 75100 MATERA **Tel.: 0835.386254**
Cod. Ministeriale: MTIC82700A E-mail: mtic82700a@istruzione.it
Sito: www.icpascolimatera.edu.it

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

L'I.C. Pascoli con il presente Regolamento si allinea all'aggiornamento 2021 delle "Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo" (Decreto n. 18 del gennaio 2021 e nota n. 482 del febbraio 2021); tale aggiornamento riviene dalle "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" delineate dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017, n. 71, entrata in vigore a giugno 2017 e consente a dirigenti, docenti ed operatori scolastici di individuare e avviare azioni di contrasto ai fenomeni negativi che possono colpire alunne e alunni.

PREMESSA

L'IC Pascoli è un luogo di apprendimento nel quale gli studenti hanno la possibilità di sperimentare, attraverso attività diversificate, opportunità incredibili di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di responsabilità. Come in ogni scuola, qui gli alunni affrontano anche errori e difficoltà, possibili insuccessi, sacrifici.

È dunque chiaro che il clima scolastico e la qualità delle relazioni possono condizionare la qualità della vita degli utenti. Tra i principali obiettivi del nostro Comprensivo c'è quello di garantire il benessere di ogni studente, nella convinzione che la salute e la serenità individuali siano condizioni imprescindibili per conseguire gli altri obiettivi educativi e didattici che la scuola si pone.

Compito specifico delle varie componenti della scuola, in quanto luogo di formazione, inclusione e accoglienza, è quello di educare e di vigilare, in sinergia con famiglie e territorio, affinché ciascun alunno svolga in modo regolare il proprio percorso di apprendimento e di crescita.

Pertanto è dovere proprio della scuola stabilire, oltre ai percorsi formativi ed educativi, anche le norme di comportamento per utili ad arginare eventuali azioni che possano minare il benessere degli studenti.

In tale ottica si inserisce, insieme al Patto Educativo di Corresponsabilità, che è visionato ed accettato da ogni genitore, il seguente Regolamento, che costituisce codice di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo.

Obiettivo principale di questo Regolamento è quello di definire un protocollo di comportamento, chiaro e accessibile a tutti, teso alla prevenzione e al contrasto, all'interno dell'istituto, di qualsiasi atto riconducibile al bullismo e al cyberbullismo, e più in generale a qualsiasi forma di violenza.

IL BULLISMO

Con il termine "bullismo" si intende un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (il bullo), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole (la vittima). Può essere declinato nelle seguenti macro categorie: fisico, verbale, relazionale, online.

Nell'atto di bullismo, ci sono due ruoli, incarnati sempre nelle stesse personalità e nelle stesse caratteristiche comportamentali: il bullo e la vittima.

Il bullo: nel gruppo dei coetanei è, solitamente, molto popolare, ma ha atteggiamenti oppositivi e insolenti, con cui dimostra di aver bisogno di autoaffermazione e di potere. Ha difficoltà nel rispetto delle regole; è aggressivo, privo di autocontrollo e ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, infatti non mostra sensi di colpa. Sovente la sua aggressività non è rivolta solo ai coetanei, ma spesso anche verso gli adulti.

La vittima: è chi subisce aggressioni, prepotenze o offese, spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (l'aspetto fisico, l'etnia, l'orientamento sessuale, eventuali disabilità o altri tratti distintivi). È più debole rispetto agli altri, ha una bassa autostima, fatica a stringere relazioni con i pari. Se molestato, accetta passivamente, non reagisce e non chiede aiuto. Esiste anche la figura della vittima provocatrice: una persona iperattiva e/o immatura, con atteggiamenti fastidiosi o provocatori che attirano l'attenzione del bullo e viene, di norma, considerata irritante dal gruppo dei pari e quindi isolata. La mancanza di solidarietà del gruppo la rende una vittima perfetta.

Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi elementi:

- intenzionalità;
- asimmetria di potere e incapacità di difendersi della vittima;
- ripetitività e sistematicità;
- presenza di gregari;
- maggioranza silenziosa.

Intenzionalità: è la volontà del bullo di arrecare danno e sofferenza alla vittima, con i propri comportamenti, ma anche di controllare gli altri.

Asimmetria di potere: è uno squilibrio tra il bullo e vittima, determinato dalla forza fisica, dall'età o dal numero (se c'è bullismo di gruppo), per cui la vittima non riesce a difendersi adeguatamente e si sente impotente di fronte alle azioni che subisce.

Ripetitività e sistematicità: i gesti di oppressione fisica o psicologica nei confronti della vittima sono reiterati, spesso sempre gli stessi, aumentando d'intensità.

Presenza di gregari: il bullo "capo" agisce all'interno di un gruppo di pari sostenitori, nel quale, di norma, ciascun componente riveste uno specifico ruolo, per rafforzare l'azione di bullismo intervenendo come complice o direttamente nelle azioni di violenza.

Maggioranza silenziosa: sono gli osservatori, ossia il gruppo di coetanei alla cui presenza normalmente si verificano gli atti di bullismo. Gli osservatori non intervengono né denunciano l'azione agli adulti, di solito temendo di diventare a loro volta vittime del bullo o più raramente per indifferenza, mancanza di empatia. Nel gruppo degli osservatori può però esserci anche un difensore della vittima.

Possiamo distinguere due tipologie di bullismo:

a) **bullismo diretto** – che può essere fisico ed implica l'uso della forza fisica per ferire o danneggiare la vittima (può includere colpi, spintoni, ma anche danneggiamenti di oggetti personali o furto), o verbale, contraddistinto da insulti, derisioni, minacce, per creare mortificare la vittima dal punto di vista psicologico. Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso quello discriminatorio, legato al pregiudizio omofobico o razzista. Nel bullismo diretto, i comportamenti vessatori, siano essi di natura fisica che psicologica, vengono attuati in modo rettilineo dal bullo verso la vittima, senza l'ausilio di interposte persone. È la forma di bullismo più diffusa tra i ragazzi.

b) **bullismo indiretto** è detto anche relazionale, poiché colpisce la vittima nelle relazioni tra pari: le condotte prepotenti mirano ad isolare la vittima da un contesto sociale, sia attraverso la violenza fisica che psicologica. Il bullo coinvolge altre persone che a loro volta attuano dei comportamenti persecutori verso la vittima, diffondendo ad esempio informazioni personali, pettegolezzi o screditandola con menzogne. Il risultato che si vuole ottenere è di isolare la persona "bersaglio" dall'ambiente collettivo. Quella indiretta è una forma di bullismo più comune nei gruppi di ragazze.

In realtà queste due forme di comportamento, bullismo diretto e indiretto, si fondono. La ragione risiede nella psicologia del bullo il quale, in generale, prova piacere e conforto nel manifestare la sua autorità verso la persona perseguitata. Per farlo, necessita di una platea che manipola, fino a creare una sorta di "associazione" contro la vittima di turno.

A queste due forme si associa il **cyberbullismo**, ossia il bullismo online: l'attacco continuo, offensivo, ripetuto ed intenzionale verso la vittima viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete. È considerato cyberbullismo ogni gesto che lede la dignità di una persona via web, attraverso frasi, immagini, calunnie diffuse su piattaforme diffamatorie e pubblicazione di materiale altrui senza consenso. I ragazzi oggi sono diventati fruitori quotidiani di Tic, soprattutto attraverso social network e smartphone; questo ha favorito la diffusione del cyberbullismo, che presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, asimmetria di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato.

Le caratteristiche e i rischi del bullismo che avviene attraverso la rete sono numerosi e gravi:

- anonimato: la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;

- diffusione rapida: la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- permanenza nel tempo: è difficile rimuovere i contenuti offensivi condivisi online, che pertanto possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- distanza tra bullo e vittima: il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e quindi non è pienamente consapevole del danno che arreca. La mancanza di un feedback emotivo rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

Particolarità del cyberbullismo

La preadolescenza (10-14 anni) è senza dubbio il momento in cui si manifesta in modo più intenso l'attrazione dei ragazzi verso le nuove tecnologie. Negli ultimi anni sembra sempre anticiparsi, nel tempo, l'approccio dei bambini con le Tic. Possiamo quindi affermare che gli alunni di oggi abbiano ottime competenze tecniche; ma, allo stesso tempo, mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e della consapevolezza dei rischi del mondo digitale.

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significhi il cybermobbing per le vittime.

Sono riconducibili al cyberbullismo le seguenti condotte:

- **harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi;
- **cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- **flaming**: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività online (es: dai gruppi WhatsApp);
- **outing estorto**: registrazione di confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato creando un falso clima di fiducia, e loro inserimento integrale in un ambiente virtuale pubblico;
- **impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account o contatto di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi verso terzi, al fine screditare la vittima;
- **sexting**: invio di messaggi via smartphone ed internet corredati da immagini a sfondo sessuale;
- **denigrazione**: invio a una o più persone di pettegolezzi, materiale audiovisivo o altro che vada a screditare la persona oggetto degli stessi, danneggiandone la reputazione e i legami affettivi;
- **revenge porn**: invio, pubblicazione o diffusione, da parte di chi li ha realizzati o sottratti e senza il consenso della persona coinvolta, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Va infine sottolineato che il cyberbullismo è considerato reato penale, e dunque la vittima può fare ricorso all'autorità per una tutela, che è differenziata a seconda delle condotte. Le pene sono varie, andando da 6 mesi a 5 anni per un maggiorenne e 6 mesi per un minorenni (o un'ammenda in denaro). A questo si somma eventuale risarcimento in sede civile.

IL RUOLO DELLA SCUOLA

Primariamente, l'I.C. Pascoli mette in campo diverse azioni di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

Prevenzione primaria o "universale": azioni rivolte a tutta la popolazione scolastica: progetti, laboratori, incontri con esperti.

Prevenzione secondaria o "selettiva": azioni focalizzate su gruppi a rischio, per condizioni di disagio o perché presentano già una prima manifestazione del fenomeno

Prevenzione terziaria o "indicata": azioni mirate, rivolte a soggetti o gruppi in cui il problema è già presente e in stato avanzato.

Ai docenti spetta il compito della gestione quotidiana del problema: è fondamentale un dialogo con i propri studenti, che devono sentirsi a proprio agio e protetti nel riferire situazioni di disagio che li vedono coinvolti, come vittime o spettatori. È utile a questo scopo creare lezioni mirate, proporre giochi di ruolo educativi o incontri con esperti, in modo da far comprendere non solo come difendersi, ma anche come aiutare i propri compagni e amici. Il cyberbullismo è un fenomeno che non va mai minimizzato o trascurato: l'intervento deve essere immediato per il bene dei ragazzi, che potrebbero nel tempo avere maggiori difficoltà a uscire da questo labirinto di violenza.

Oltre alle proposte preventive descritte, esistono azioni pratiche per contrastare il fenomeno, che si traducono in una segnalazione a:

- dirigente scolastico, referente antibullismo, professori – privilegiando il coordinatore di classe -;
- Polizia Postale;
- Telefono Azzurro;
- chat e helpline del Safer Internet center al numero 196 196.

Per un quadro completo e preciso sulle strategie da seguire, l'I.C. Pascoli, attenendosi alle linee guida definite dalle Disposizioni a tutela dei minori in merito all'emergenza cyberbullismo, ha steso un Protocollo da seguire.

PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il presente Protocollo d'azione va a configurare la procedura da seguire nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto.

Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare la sofferenza della vittima;
- rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni;
- mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal Regolamento, poiché nessuno di essi è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto.

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Referente Bullismo e Cyberbullismo col Team bullismo e cyberbullismo d'istituto. Il Team è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con i docenti

del CdC e i genitori degli alunni coinvolti. Laddove se ne riscontri la necessità, occorrerà convocare un Team per l’Emergenza.

Composizione del Team Antibullismo:

Dirigente scolastico,

Referente bullismo/cyberbullismo,

Altre professionalità della scuola (2 docenti, animatore digitale, 1 docente di sostegno)

Composizione del Team per l’Emergenza:

Team antibullismo e figure specializzate del territorio (psicologi, esperti, operatori dell’educazione, forze dell’ordine)

Obiettivo del presente Protocollo è definire le modalità di intervento nei casi in cui si espliciti il fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo.

La procedura da seguire per gestire un presunto episodio di bullismo o cyberbullismo è costituita da 4 fasi fondamentali:

- 1) Fase della PRIMA SEGNALAZIONE
- 2) Fase della VALUTAZIONE
- 3) Fase della SCELTA DELL’INTERVENTO
- 4) Fase del MONITORAGGIO

Fase 1 - Prima segnalazione: è quella che segue alla denuncia verbale dell’atto di bullismo o di cyberbullismo (che può arrivare da parte di un docente o altra persona interna della scuola, oppure dello stesso alunno). Il coordinatore di classe ascolterà la vittima o chi segnali l’atto in un luogo discreto, per la compilazione della “scheda di prima segnalazione” (*allegato 1*): lo scopo è porre l’attenzione su tutti i presunti casi di bullismo o cyberbullismo, in modo da prendere in carico la situazione. La prima segnalazione ha proprio lo scopo di attivare questo processo di attenzione; l’obiettivo è assicurare la vittima e far sì che tutte le potenziali situazioni di sofferenza non vengano sottovalutate o ritenute erroneamente poco importanti. Il coordinatore, accertata la veridicità della segnalazione, trasmetterà la scheda al Referente, che la analizzerà, stabilendo, in base ai dati emersi, se prenderla in carico per un eventuale approfondimento e confronto con i colleghi del Team antibullismo.

Fase 2 - Valutazione: Il Referente per il bullismo e cyberbullismo analizza le schede di “prima segnalazione” e seleziona, in base alle proprie conoscenze e competenze in materia, unicamente quelle relative ai casi effettivi di bullismo e cyberbullismo, che devono essere presi in carico dal Team antibullismo.

In questa seconda fase, è necessario effettuare una valutazione puntuale, che prevede colloqui di approfondimento con tutti gli attori coinvolti, per identificare la tipologia e la gravità dell’atto agito o subito e poter definire il successivo tipo di intervento sugli autori direttamente e indirettamente interessati.

Saranno sentiti: la vittima, il bullo, chi ha fatto la prima segnalazione, i compagni testimoni, i genitori degli alunni coinvolti, gli insegnanti di classe.

Le aree di approfondimento riguardano: l’evento, le persone coinvolte nei diversi ruoli, la tipologia di comportamento e la loro durata.

Scopo della valutazione approfondita è:

- Avere informazioni chiare e certe sull’accaduto;

- Ottenere informazioni su chi è coinvolto nei vari ruoli;
- Valutare la tipologia e la gravità degli atti;
- Capire il livello di sofferenza della vittima;
- Valutare le caratteristiche di rischio del bullo;
- Stabilire qual è la corretta gestione del caso.

Fase 3 - Scelta dell'intervento e gestione del caso: raccolte tutte informazioni tramite la valutazione approfondita (caratteristiche di rischio, gravità della sintomatologia della vittima, quadro contestuale del gruppo-classe e della famiglia del bullo), si delinea il livello di priorità dell'intervento, che va da un livello meno grave a un livello sistematico, fino a un livello di emergenza. In base al livello, si stabiliscono le possibili azioni da intraprendere.



Livello CODICE VERDE

Se la valutazione approfondita che evidenzia un “livello di rischio di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione”, vuol dire che gli atti di prepotenza non hanno ancora assunto un carattere di sistematicità, ma la situazione va comunque monitorata.



Livello CODICE GIALLO

Se la valutazione approfondita evidenzia un “livello sistematico di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione”, vuol dire che gli atti di prepotenza sono ripetuti nel tempo e, di conseguenza, la sofferenza della vittima è piuttosto evidente.



Livello CODICE ROSSO

Se la valutazione approfondita evidenzia un “livello di urgenza di bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione”, vuol dire che il livello di gravità degli eventi di prevaricazione richiede un intervento urgente, intensivo e coordinato con le risorse del territorio.

GLI INTERVENTI

COSA FARE IN CASO DI LIVELLO “CODICE VERDE”	
Il livello di RISCHIO di bullismo e vittimizzazione prevede:	Azioni e laboratori, per indurre alla riflessione, nel quadro di un approccio educativo con la classe, da parte di tutti i docenti del Consiglio

COSA FARE IN CASO DI LIVELLO “CODICE GIALLO”	
Il livello SISTEMATICO di bullismo e vittimizzazione prevede:	1. Convocazione della famiglia della vittima da parte del docente coordinatore per comunicare la situazione.
	2. Convocazione ufficiale, scritta, della famiglia del bullo, da parte del Dirigente Scolastico.
	3. intervento individuale (psicologo della scuola, oppure docente con competenze trasversali facente parte del Team Antibullismo e/o del Team dell’Emergenza)
	4. Gestione della relazione (psicologo della scuola, oppure docente con competenze trasversali facente parte del Team Antibullismo e/o del Team dell’Emergenza)

COSA FARE IN CASO DI LIVELLO “CODICE ROSSO”	
Il livello di URGENZA di bullismo e vittimizzazione prevede:	1. Convocazione della famiglia della vittima da parte del docente coordinatore per comunicare la situazione.
	2. Convocazione ufficiale, scritta, della famiglia del bullo, da parte del Dirigente Scolastico.
	3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento.
	4. in caso la famiglia del bullo non collabori, giustifichi il ragazzo, mostri atteggiamenti oppositivi o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Il Team Antibullismo, una volta decisa la tipologia di intervento da attuare, la condivide con i docenti della classe; laddove necessario, coinvolger le altre figure che lo possano supportare nella realizzazione dell'intervento.

Fase 4 - Monitoraggio: scopo del monitoraggio è quello di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento attuato (per verificare se i comportamenti di bullismo o cyberbullismo messi in atto verso la vittima sono terminati); serve inoltre a rendersi conto se il miglioramento della situazione si mantiene stabile nel tempo o se a distanza di tempo, quando l'attenzione sul caso diminuisce, si verificano recidive.

Si prevedono almeno due monitoraggi: a breve termine, dopo 10 giorni; a lungo termine, dopo circa un mese.

Qualora dal monitoraggio emerga che la situazione non è migliorata, occorrerà ricominciare il processo partendo dalla fase 1.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nelle azioni da intraprendere da parte della scuola verso il bullo/i bulli, si farà riferimento alla sezione “Provvedimenti” del Regolamento Disciplinare d'Istituto.

I provvedimenti disciplinari hanno infatti finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività varie, a vantaggio della comunità scolastica. In particolare, dunque, per **atti di bullismo e/o cyberbullismo (*)** si possono considerare queste possibilità:

- a) ammonizione privata;
- b) ammonizione in classe, con nota disciplinare;
- c) allontanamento temporaneo dalle lezioni (fuori classe);
- d) sospensione, per numero variabile di giorni;
- e) allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale - ovvero, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico -; eventualmente, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato.

Ammonizione privata	irrogata dal docente o dal Dirigente Scolastico
Ammonizione in classe, con nota disciplinare	irrogata dal docente o dal Dirigente Scolastico

Allontanamento temporaneo dalle lezioni	irrogato dal docente, che affiderà lo studente ad un collaboratore scolastico per accompagnarlo dal DS
Sospensione dalle lezioni	irrogata dal Consiglio di Classe, convocato dal DS
Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine della situazione di pericolo, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato	irrogati dal Consiglio di Istituto, convocato e presieduto dal suo Presidente, su proposta del Consiglio di Classe.

(*) Legenda:

- *atti di bullismo diretto (prepotenze e minacce verbali) e atti di vandalismo che comportino interruzione del pubblico servizio;*
- *atti che mettano in pericolo l'incolumità delle persone, atti di bullismo violento, atti che generano elevato allarme sociale;*
- *offesa alla dignità delle persone, inclusi atti di bullismo indiretto (diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo dei pari, perpetrato isolamento, diffusione di calunnie anche tramite mezzi informatici);*
- *violazioni della privacy attraverso la raccolta e uso delle immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati.*

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Riferimenti Legislativi

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- *dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;*
- *dalla Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";*
- *dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";*
- *dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";*
- *dalla direttiva MIUR n. 1455/06;*
- *dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti" e "Patto di Corresponsabilità";*
- *dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;*
- *dagli artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;*
- *dagli artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;*
- *dagli artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;*
- *dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";*

- dalle nuove Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. MIUR, ottobre 2017; 13/01/2021 decreti per dare continuità alle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo.

È necessario informare alunni e famiglie di quelli che sono i reati che possono essere considerati di bullismo e/o cyberbullismo, con le conseguenze penali possibili.

Secondo il diritto penale, infatti, è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, ha compiuto quattordici anni (art. 98 c.p.). Se invece il minore non ha compiuto i 14 anni non può rispondere penalmente per gli atti commessi, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, come previsto dal Codice civile, per i fatti commessi dal figlio. Di seguito gli articoli del Codice Penale ed i corrispondenti reati nei quali si può incorrere sia con una condotta di bullismo che di cyberbullismo.

Bullismo		Cyberbullismo	
Art. 581 – Art. 610	Percosse Violenza privata	Art. 595	Diffamazione allargata, poiché comunicando con più persone via web, si offende l'altrui reputazione
Art. 612	Minaccia	Art. 612 bis	Atti persecutori
Art. 582 – Art. 590	Lesioni personali Lesioni personali colpose	Art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema telematico
Art. 669	Molestia	Art. 616	Violazione sottrazione o soppressione di corrispondenza
Art. 629	Estorsione	Art. 494	Sostituzione di persona
Art. 595	Diffamazione	Art. 615 bis	Interferenze illecite nella vita privata
Art. 414	Istigazione a delinquere	Art. 180	Istigazione al suicidio
Art. 635	Danneggiamento delle cose	Art. 600 ter	Pornografia minorile

CONCLUSIONI

La scuola ha il dovere di intervenire a fronte di atti di prevaricazione e bullismo con interventi mirati e strategici che nascono, prima di tutto, dalla prevenzione.

Per questa ragione l'I.C. Pascoli considerare essenziale avviare e promuovere al suo interno percorsi ed azioni volti a “informare” e a “formare”.

